SINERGIE
CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI

Tavagnacco, 2 novembre 2026

Oggetto: **Le conseguenze del licenziamento illegittimo nelle piccole imprese dopo le recenti sentenze della Corte costituzionale.**

Circolare numero 023/2026

In breve

La Corte costituzionale è intervenuta di recente sulle conseguenze economiche del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo intimato dai datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Tali sono i datori di lavoro che occupano non più di 15 dipendenti nell'unità produttiva considerata (quella cui apparteneva il lavoratore licenziato) o nello stesso Comune o comunque non più 60 dipendenti nell'intero territorio nazionale (c.d. **piccole imprese**).

Approfondimento

1. Lavoratori assunti dal 7 marzo 2015

Con la sentenza n. 118/2025 la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte che fissava in sei mensilità il limite massimo dell'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Fermo restando il **limite minimo** di **tre mensilità** della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., la Corte ha portato il **limite massimo** dell'indennità risarcitoria a **18 mensilità**, applicando così il principio del dimezzamento dell'indennità prevista per le imprese di maggiori dimensioni (...). La Corte ha inoltre ribadito che l'importo della indennità deve essere determinato dal giudice tenendo conto, in primo luogo, della anzianità di servizio del lavoratore ma considerando altresì gli altri elementi rilevanti quali il numero complessivo degli occupati, il settore di attività, il comportamento e le condizioni delle parti.

2. Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015

Con la sentenza n. 174/2026 la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 8 della L. 604/1966 nella parte in cui riservava ai soli lavoratori dipendenti da datori di lavoro con più di 15 dipendenti complessivamente considerati la possibilità di ottenere in caso di licenziamento illegittimo un'indennità risarcitoria superiore a sei mensilità. La disciplina è ora la seguente:

- indennità ordinaria da 2,5 a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- maggiorazione ti tale indennità fino a 10 mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 20 anni.

Considerato che tale disciplina si applica ai soli lavoratori assunti prima del 07/03/2015 e che gli stessi hanno ormai maturato un'anzianità di servizio superiore a 10 anni, la nuova indennità risarcitoria come risultante dopo la sentenza della Consulta è di fatto compresa tra **2,5 e 10**

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati
Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a **10 anni** e tra **2,5 e 14 mensilità** per quelli con anzianità di servizio superiore a **20 anni.**

La quantificazione dell'indennità resta affidata al giudice, che valuta, oltre all'anzianità di servizio, le dimensioni dell'impresa, il numero dei dipendenti, il comportamento e le condizioni delle parti.

Si ritiene utile ricordare che ai datori di lavoro che invece raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (quelli che occupano più di 15 dipendenti nell'unità produttiva a cui apparteneva il lavoratore licenziato o nello stesso Comune o comunque più 60 dipendenti nell'intero territorio nazionale) si applica una diversa disciplina che distingue tra ipotesi di reintegrazione (per le piccole imprese prevista solo nei casi eccezionali di licenziamento nullo o discriminatorio) e ipotesi di tutela esclusivamente indennitaria.

L'indennità risarcitoria prevista dal legislatore per i datori di lavoro di maggiori dimensioni (cd. **grandi imprese**) è compresa tra 6 e 36 mensilità per i lavoratori assunti dopo il 07/03/2015 e tra 12 e 24 mensilità per i lavoratori assunti prima di tale data.

Come si può ben comprendere da quanto sopra sinteticamente ricordato, la complessità e la frammentazione della disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo è tale da rendere non più rinviabile un intervento di razionalizzazione da parte del legislatore.

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati
Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio